



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 17

SINDACO

ORDINANZA N° 58

del 29-04-2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL. PROROGA MISURE SUL TERRITORIO DI GUALDO TADINO IN APPLICAZIONE DPCM 26 APRILE 2020. REVOCA E SOSTITUZIONE ORDINANZA N.48 DEL 17 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTA l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 04.05.2020 fino al 17.05.2020;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'ordinanza sindacale n.48 del 17.04.2020;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di dover prorogare le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del Covid-19;

REVOCA

con decorrenza dal 04.05.2020 l'ordinanza sindacale n.48 dell' 17.04.2020;

ORDINA

- 1) Con decorrenza dal 04 maggio 2020 e fino a revoca del presente atto, su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino, ai sensi dell'art.1 del DPCM 26 aprile 2020:
 - a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
 - b) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;
 - c) non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Durante lo svolgimento dell'attività sportiva, nei limiti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, non si applica quanto previsto dall'ordinanza sindacale n°40 del 6 aprile 2020 relativa all'utilizzo obbligatorio di guanti monouso e mascherine per la copertura di naso e bocca;
- 2) Sono sospese tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie (Gratta e Vinci, Slot. Machine, 10 e Lotto, ecc.).
- 3) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Questura di Perugia;
 - Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
 - Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
 - Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)